

**STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA**  
**TEL 051/344543 – FAX 051/306271**  
**sito : [www.studiocimino.com](http://www.studiocimino.com)**  
**mail : [info@studiocimino.com](mailto:info@studiocimino.com)**

*Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna*

### **CIRCOLARE: D. LGS. 36/2021 come modificato dal D.Lgs. 163/2022**

(ART. 2) ASSOCIAZIONE o SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA = il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

(ART. 6) FORMA GIURIDICA

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica
- b) associazione sportiva con personalità giuridica
- c) società di capitali e cooperative
- d) enti del terzo settore iscritti al Registro del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche

Sono escluse le società di persone

(ART. 10) RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

(ART. 15) TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva

## **Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo**

### **Capo I – Lavoro sportivo**

(ART. 25) LAVORATORE SPORTIVO

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per ulteriori approfondimenti contattare lo Studio del Dott. Cimino Vincenzo.

*Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito, porgiamo cordiali saluti.*

*Studio Cimino*